

Ausilio elettronico nel Tribunale municipale di Buenos Aires

Antonio Anselmo Martino

Come al solito per risolvere grossi problemi della vita quotidiana non ci vogliono tanto delle contorte e ricercate teorie quanto un minimo di coraggio per affrontare soluzioni concrete, semplici ed alla portata economica e sociale della gente che deve provvedere alla soluzione.

Uno dei problemi più acuti nelle megalopoli è il funzionamento dei loro tribunali municipali, che hanno il compito di risolvere le cause relative alle contravvenzioni municipali. Corrispondono a questo tipo di cause le contravvenzioni per infrazioni al codice della strada, al codice sanitario, alle leggi urbanistiche, alle norme sul rifornimento alimentare della città, ecc.

In una megalopoli come Buenos Aires, che soltanto nel perimetro cittadino ha più di sette milioni di abitanti (arrivando coi suoi dintorni a circa dieci milioni), le cause sono numerose e non basta che i vigili del traffico, gli ispettori sanitari, i controllori delle costruzioni abusive, gli ispettori ai mercati generali, lavorino alacremente. C'è bisogno che queste cause vengano risolte, perché come ben sanno i giuristi non c'è peggiore ingiustizia che una giustizia tardiva. E non c'è peggiore ostacolo per una amministrazione che avere montagne di cause irrisolte. Certi problemi quantitativi, se non risolti, diventano qualitativamente insormontabili.

In una grande città occorre che le cause per contravvenzioni siano risolte nel modo più rapido possibile.

Nella città di Buenos Aires i tribunali municipali sono ad istanza unica e i loro giudici (una quarantina) vengono nominati direttamente dal Sindaco con l'assenso del Consiglio municipale.

Antonio Anselmo Martino è professore di filosofia del diritto presso le Università di Buenos Aires e Belgrano, e, attualmente, professore incaricato di scienza della politica presso l'Università di Pisa.

Dato che la città ha un regime speciale, perché distretto federale, anche se chiamati giudici, il loro status differisce da quello dei giudici nazionali o provinciali. Sono avvocati che conservano la possibilità di esercitare la libera professione, e devono compiere una giornata lavorativa di otto ore divisi in tre turni. La prima misura, che si prese per sbloccare le molte cause arretrate, fu quella di stabilire un servizio ininterrotto dei tribunali dalle 7 del mattino alle 23, con tre turni di giudici.

In questo modo s'è soddisfatta la necessità della popolazione di non interrompere le proprie occupazioni per andare in Tribunale.

Un'altra e decisiva misura è consistita nella utilizzazione di un elaboratore elettronico IBM per rimpiazzare gli operatori umani nelle pratiche ripetitive.

Vediamo alcune fasi del funzionamento di questo tribunale. Il caso numericamente più importante è quello delle contravvenzioni stradali. Per accertare le contravvenzioni sono state compilate schede-tipo che hanno tutti i vigili urbani e che contengono:

- 1) data e ora della contravvenzione;
- 2) luogo;
- 3) dati della macchina (fondamentalmente la targa) e/o delle persone che hanno commesso la contravvenzione;
- 4) uno spazio centrale per collocare il numero (e solo il numero) che corrisponde alla fattispecie contravvenzionale: per es.: « 51 » corrisponde a « attraversare l'incrocio con luce rossa »;
- 5) uno spazio in bianco per specificare le caratteristiche della macchina: per es.: « 128 coupé rossa » ed altri dati che il giudice ritiene rilevanti ai fini dell'individuazione.

Una volta compilata la scheda-verbale, i vigili la depositano nella loro caserma, e da qui le schede vengono rimandate al Tribunale che ha una sede unica nella zona centrale della città.

I verbali-schede vengono perforati e letti dall'elaboratore che in un tempo di 45 sec. stampa e verifica ogni scheda che ha spazio più che sufficiente per il verbale (cioè per ogni verbale ci vuole meno di una scheda perforata).

Una volta inserita nella memoria, automaticamente il computer:

- a) la registra come ricevuta dal Tribunale;
- b) determina quelle che sono state presentate in ritardo;

c) nelle schede verbali dove non si è potuto determinare il guidatore, cerca e indica i dati del proprietario della macchina (ottenendolo dalla sua memoria);

d) determina se in rapporto alla contravvenzione denunciata è previsto il regime di pagamento volontario (oblazione).

Quest'ultimo punto è importante perché nel caso affermativo, sempre automaticamente, l'elaboratore determina l'ammontare della (o delle) multa e la data nella quale scade il diritto a questo tipo di regime secondo la procedura prevista.

Di seguito emette le lettere invitando i contravventori al pagamento volontario, indicando loro la data di scadenza di questa prerogativa e fa presente le conseguenze del mancato pagamento.

Se il contravventore si presenta entro i venti giorni da quando ha ricevuto la lettera e paga il minimo della multa, non ci sono per lui ulteriori conseguenze; il verbale-scheda viene riportato nell'archivio elettronico delle cause estinte.

Se l'imputato si presenta dopo venti giorni il giudice prima della sentenza può ammettere il pagamento volontario ma del massimo della multa.

Se invece l'imputazione della contravvenzione fosse di quelle che non ammettono il pagamento volontario, automaticamente viene registrata nella memoria delle cause in corso.

Lo stesso avviene se, scaduto il tempo previsto, il contravventore non si presentasse ad effettuare il pagamento volontario.

Tutte queste operazioni, esclusa quella di ricevere il pagamento ed informare la memoria, sono automatiche.

Il passo successivo è per l'elaboratore la determinazione del tipo di citazione che deve essere fatta all'imputato in riferimento alla contravvenzione ed al luogo dove deve essere notificata.

Stampa allora le citazioni che contengono tutti i requisiti stabiliti dalle norme processuali e che costituiscono veri e propri atti di notifica; una volta arrivati all'imputato, lascia negli archivi notizia di questa citazione che è importante ai fini del computo dei termini processuali.

Scaduti i termini previsti senza che il contravventore si presenti, compie automaticamente il passo successivo che può consistere in una multa spe-

ziale ed una nuova citazione o nella dichiarazione di contumacia ed il successivo rinvio al giudice perché prenda le misure relative.

L'imputato che compare in Tribunale, si presenta con l'atto di citazione ad un banco dove il ricevitore, che ha un piccolo terminale, batte i dati della citazione e l'elaboratore indica il giudice che dovrà trattare il caso, il che si fa subito, perché i giudici designati sono quelli in servizio in quel momento. Anche la determinazione del giudice competente si effettua automaticamente.

Mentre l'imputato si reca dal giudice, che si trova nello stesso palazzo, l'elaboratore procede a compilare un fascicolo dove viene riprodotta la scheda-verbale, le citazioni, e tutti i precedenti riguardanti sia la macchina (per la targa), sia il guidatore.

Questi dati li ha in un archivio generale che fa parte della sua memoria.

Salvo rare eccezioni le sentenze sono dettate in pochi minuti dopo aver sentito le dichiarazioni dell'imputato.

Se c'è una multa da pagare, si può subito effettuare il pagamento ultimando così la pratica.

L'elaboratore registra sia la sentenza, sia il pagamento della multa, inserendo questi dati nell'archivio relativo.

Quello descritto è l'iter comune delle più comuni cause, quelle relative a contravvenzioni al codice della strada.

Bisogna chiarire ancora alcune particolarità: l'assegnazione del giudice competente, che normalmente è causa di lunghi dibattiti in materia di cause ordinarie, viene fatto dall'elaboratore in base ad un semplice calcolo numerico fra i giudici disponibili in quel momento.

Il giudice, quando entra in servizio, comunica all'elaboratore la sua presenza mediante un apposito segnale. Se tra le cause pervenute ci fosse alcuna (od alcune) di particolare impegno, mediante un altro segnale il giudice indica di essere indisponibile.

Questo metodo serve a combinare i vantaggi del calcolo numerico con la necessità di dedicare più tempo a certe cause.

Oltre alle operazioni indicate, l'elaboratore compila le statistiche delle cause risolte, dei tipi di cause, delle percentuali di pagamenti volontari e registra il movimento dei documenti all'interno del Tribunale.

Determina i casi in cui sono applicabili le leggi di amnistia estinguendo automaticamente la causa.

Inoltre, calcola il tempo di prescrizione delle cause, registrando automaticamente lo scadere dei termini. Non decide invece in questi casi in modo automatico la causa, ma la rimette al giudice perché sia egli a provvedere in merito.

Tra le varie operazioni che compie nel periodo di riposo del Tribunale (dalle 23 alle 7 del giorno seguente) emette una media di 1.000 certificazioni al giorno in riferimento alla esistenza o meno di cause pendenti, per una data macchina o un dato cittadino, a seconda della richiesta. Questi dati sono indispensabili per poter ottenere dal Registro Automobilistico la registrazione dei trasferimenti in materia di autoveicoli.

Potrebbe anche compilare un analogo elenco delle cause pendenti ai fini del rinnovo annuo delle targhe, però manca per fare questo un'apposita normativa.

Dato che ci sono delle contravvenzioni relative a costruzioni abusive, apertura di locali in ore non permesse, uso di merci non permesse, violazione di norme sanitarie, per alcune delle quali è prevista la chiusura del locale o la sospensione dei lavori, l'elaboratore emette automaticamente nei casi previsti tali ingiunzioni.

Il sistema provvede fondamentalmente alla celerità del processo per fare in modo che non si ammucchino le cause da decidere.

Si tenga conto che salvo casi eccezionali non si tratta della tutela di valori fondamentali per i cittadini, che richiedano una cura speciale nel processo, ma di piccole numerose questioni della vita quotidiana di una grande città.

La maggior parte del lavoro è tipicamente ripetitiva e meccanica e può pertanto essere compiuta da un elaboratore.

La valutazione dell'ammontare delle multe (ed eventuali esoneri del pagamento) viene fatta dal giudice, che normalmente non richiede altre prove che il verbale del pubblico funzionario e la dichiarazione diretta dell'imputato.

In casi eccezionali si dispongono confronti.

Queste cause, salvo che si disponga l'arresto dell'imputato o che le multe superino una cifra molto elevata, sono risolte in istanza unica.

Ho ritenuto opportuno riportare questo sistema, perché è una risposta concreta dell'applicazione degli elaboratori alla vita del diritto a vantaggio della soluzione di problemi urgenti.

Il sistema, che funziona dal 4 agosto 1969, può essere preso in considerazione se si calcola che nel 1974 (ultimi dati completi finora), si sono risolte 1.083.198 cause.

SEZIONE DELLA MEMORIA RELATIVA ALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

- 1) Archivio di verbali-schede in cui non si è identificato il guidatore nel momento della contravvenzione.
- 2) Archivio di verbali-schede, con identificazione del guidatore.
- 3) Archivio di verbali-schede contenenti contravvenzioni varie e nelle quali gli imputati sono società registrate dal Tribunale.
- 4) Archivio di verbali-schede dove gli imputati sono società che si occupano del trasporto urbano dei passeggeri.
- 5) Le schede-verbali che contengono contravvenzioni suscettibili di pagamento volontario, quando ancora non è decaduto il termine di presentazione, costituiscono un archivio a parte.

Ci sono poi due archivi di memoria generale:

- 6) Archivio generale che registra l'inizio e tutto l'iter processuale delle contravvenzioni, che serve anche per ritrovare i precedenti degli imputati.
- 7) Archivio delle targhe delle macchine da cui si possono identificare i proprietari.

L'accesso alla memoria (i diversi archivi) può realizzarsi in base al:

- a) nome delle persone fisiche;
- b) nome delle società;
- c) nome delle società di trasporto dei passeggeri;
- d) numero di verbale;
- e) data del verbale;
- f) numero di targa della macchina.

L'iter processuale può schematizzarsi così:

